

REGOLAMENTO D'ATENEIO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 6 della Legge n. 240/2010 e fermo restando quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del DPR n. 382/80, le incompatibilità, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università degli Studi del Molise.

Per professori e ricercatori si intendono:

1. professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia;
2. ricercatori universitari di ruolo;
3. ricercatori a tempo determinato (art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005 e art. 24 della Legge n. 240/2010).

Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche di natura occasionale, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio del docente per i quali è prevista, sotto qualsiasi forma, la corresponsione di un compenso.

Art. 2

Attività incompatibili

La posizione di docente e ricercatore universitario sia a tempo pieno che a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di attività di tipo commerciale, industriale o comunque imprenditoriale.

Per i docenti e ricercatori a tempo pieno è altresì incompatibile l'esercizio dell'attività libero-professionale ad eccezione dell'attività assistenziale, regolata da norme specifiche, svolta nell'ambito di strutture ospedaliere convenzionate.

Per i docenti e i ricercatori a tempo pieno è incompatibile ogni ulteriore attività che rivestendo il carattere della continuità contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente. In casi specifici, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, è possibile collocare il dipendente in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nei limiti di quanto specificatamente previsto da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 3

Disciplina generale

Fatta eccezione per le fattispecie esplicitamente previste al successivo art. 4 del presente regolamento, i docenti e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione. In caso di inosservanza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il relativo compenso dovrà essere versato all'Amministrazione universitaria a cura del soggetto erogante qualora il corrispettivo non sia stato ancora pagato, ovvero a cura del docente nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art. 4
Incarichi non soggetti ad autorizzazione

I professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, anche ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 382/1980 e dall'art. 6 della legge n. 240/2010, possono svolgere liberamente le seguenti attività:

1. attività di valutazione e refe raggio;
2. perizie giudiziarie, consulenze tecniche d'ufficio, consulenze tecniche di parte;
3. partecipazione a convegni, lezioni e seminari di carattere occasionale il cui impegno didattico non superi le 8 ore di attività per ciascun incarico;
4. attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
5. attività di comunicazione e divulgazione scientifica culturale;
6. attività pubblicitiche ed editoriali;
7. attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A.;
8. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
9. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in condizioni di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
10. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
11. incarichi o attività che comportino compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
12. incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito delle convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture con Amministrazioni diverse;
13. incarichi conferiti dall'Amministrazione;
14. incarichi conferiti su designazione del Rettore.

Art. 5
Incarichi soggetti ad autorizzazione

Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, i seguenti incarichi retribuiti:

- 1) funzioni di didattica e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- 2) attività scientifiche espletate al di fuori di compiti istituzionali;
- 3) perizie affidate da soggetti privati;
- 4) attività di ricerca presso università o enti stranieri;
- 5) le attività didattiche il cui impegno superi le 8 ore per ciascun incarico;
- 6) i docenti del Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute, che non abbiano un incarico assistenziale presso il presidio ospedaliero universitario, possono essere autorizzati a svolgere attività medico-assistenziali presso strutture esterne previa stipula di apposita convenzione dell'Ateneo con la struttura interessata.

Per quanto concerne le autorizzazioni allo svolgimento di funzioni didattiche presso altri Atenei si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altra sede universitaria.

Art. 6
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui all'art. 5, la relativa valutazione viene effettuata, nel rispetto delle norme vigenti in materia, secondo i seguenti criteri:

1. compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, di didattica e di ricerca;
2. compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
3. assenza di conflitto di interesse in modo tale da non determinare situazioni che possano tradursi in uno svantaggio economico o di qualunque altro genere per l'Ateneo;
4. rispetto degli obblighi di presenza in sede secondo i criteri di organizzazione interna stabiliti dal Senato Accademico.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico è rilasciata dal Rettore, sentito il parere del direttore del dipartimento di afferenza del dipendente, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo di Ateneo. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si rilevi l'inosservanza dei criteri di cui al presente articolo, l'autorizzazione può essere revocata con disposizione rettorale.

Art. 7

Procedimento per ottenere l'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Rettore, dovrà essere inoltrata mediante apposita modulistica disponibile sul sito web dell'Ateneo.

Al fine di consentire il rilascio dell'autorizzazione secondo i criteri enunciati all'art. 6 del presente regolamento e la corretta comunicazione dei corrispondenti incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica, così come previsto dall'art. 53, comma 11 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, la richiesta di autorizzazione dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

1. denominazione del soggetto pubblico o privato conferente;
2. partita iva e/o codice fiscale del soggetto conferente;
3. indirizzo del soggetto conferente;
4. tipologia e oggetto dell'incarico;
5. luogo e periodo di svolgimento dell'incarico (gg./mm./aa. di inizio e fine);
6. importo compenso previsto o presunto.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che l'incarico è compatibile con l'assolvimento dei propri doveri istituzionali e che non interferirà con il regolare esercizio dell'attività di didattica e di ricerca.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione All'Albo ufficiale *on line* di Ateneo.